


Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)  
Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE)  
Association des régions frontalières européennes (ARFE)  
Association of European Border Regions (AEBR)  
Comunità di lavoro delle regioni europee di confine (AGEG)  
Europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab (AGEG)  
Werkgemeinschaft van Europese grensgebieden (WVEG)  
Associação das Regiões Fronteiriças Europeias (ARFE)  
Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ)  
Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG)



## **STATUTO DELLA**

### **COMUNITÀ DI LAVORO DELLE REGIONI EUROPEE DI CONFINE (AGEG)**

#### **Preambolo**

La Comunità di lavoro delle regioni europee di confine

- cosciente del fatto che i confini spesso dividono aree e popoli accomunati da vincoli storici e culturali,
- consapevole dell'inviolabilità dei confini, dell'importanza della pacifica convivenza delle genti che risiedono nelle zone di confine e della tutela delle minoranze,
- nel rispetto del pluralismo culturale dell'Europa e dell'autonomia regionale nell'ambito della collaborazione transfrontaliera,
- alla luce della crescente attività di cooperazione transfrontaliera in Europa e dei continui progressi del processo di integrazione europea,
- in considerazione della necessità di instaurare un rapporto di sussidiarietà e di reciprocità fra livello europeo, nazionale, regionale e locale nell'ambito della collaborazione transfrontaliera,
- consapevole del fatto che malgrado l'esistenza del Mercato Unico Europeo e la crescente collaborazione con l'Europa centro-orientale le regioni di confine sono chiamate a risolvere problemi le cui cause esulano dalla loro responsabilità,
- cosciente delle differenze che nelle zone di confine continuano a manifestarsi fra strutture e competenze nazionali, fra leggi tributarie e leggi in materia di previdenza sociale, fra le politiche regionali e quelle riguardanti l'assetto territoriale,
- consapevole del fatto che la collaborazione transfrontaliera praticata a tutti i livelli aiuta a promuovere la pace, la libertà, la sicurezza e la tutela dei diritti dell'uomo,
- consapevole dell'importanza fondamentale che le regioni di confine e le regioni transconfinarie rivestono nei confronti del processo di unificazione e della collaborazione fra i popoli d'Europa e fra le minoranze,
- consapevole del fatto che le regioni di confine possono costituire privilegiati punti di incontro,

facendo seguito all'Assemblea costituente del 17 e 18 giugno 1971 e alle decisioni del 21 gennaio 1977, si dà il seguente statuto:

## **§ 1 Denominazione**

Con la denominazione di "Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)" si costituiscono in associazione regioni europee di confine e transfrontaliere.

## **§ 2 Forma giuridica e sede**

1. L'Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) è un'associazione registrata.
2. L'associazione ha sede a Gronau (Vestfalia), Repubblica Federale di Germania. La sede può essere trasferita in altro luogo su richiesta della Presidenza con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
3. L'AGEG può costituire delle sedi regionali distaccate, affidando alle stesse la rappresentanza degli interessi a livello nazionale.

## **§ 3 Compiti e finalità**

1. L'AGEG opera a favore delle regioni europee di confine e transfrontaliere, perseguendo le seguenti finalità:
  - favorire la sensibilizzazione sui problemi specifici, le opportunità, i compiti e le attività che sono loro proprie;
  - tutelare i loro interessi globali nei confronti dei parlamenti, degli organismi, delle autorità e delle istituzioni nazionali ed internazionali;
  - avviare, sostenere e coordinare la loro attività di collaborazione in tutta l'Europa;
  - scambiare esperienze ed informazioni, al fine di individuare ed armonizzare interessi comuni ed offrire soluzioni congiunte, prendendo spunto dalla vasta gamma di problemi e di opportunità presenti nelle regioni transfrontaliere.
2. All'AGEG sono attribuiti i seguenti compiti:
  - attuare programmi e progetti, richiedere, riscuotere ed erogare i mezzi finanziari;
  - realizzare manifestazioni che affrontino problemi di natura transfrontaliera;
  - concorrere alla soluzione di detti problemi sostenendo attività specifiche;
  - preparare ed attuare iniziative comuni;
  - potenziare il "Centro per le Regioni europee di confine e transfrontaliere" in stretta sintonia con l'Unione Europea ed il Consiglio d'Europa;
  - informare i rappresentanti politici e l'opinione pubblica in Europa sui problemi transfrontalieri.

#### **§ 4** **Rapporto associativo**

Possono aderire alla Comunità di lavoro delle regioni europee di confine:

1. Come membri ordinari con diritto di voto:
  - le regioni europee di confine e transfrontaliere situate nei Paesi membri dell'Unione Europea oppure del Consiglio d'Europa;
  - membri ordinari sotto forma di associazioni che comprendono vaste aree di regioni di confine facenti parte di diversi stati, purché gli associati non abbiano aderito singolarmente all'AGEG.
2. Come membri senza diritto di voto:
  - regioni di confine e transfrontaliere - con lo status di osservatori per due anni - nelle quali il potere di rappresentanza non è ancora univocamente definito;
  - membri onorari che hanno acquisito particolari meriti adoperandosi per l'AGEG.
3. Come membri consultivi senza diritto di voto:
  - le persone fisiche, le associazioni di persone, le istituzioni e gli istituti che operano nel campo della collaborazione transfrontaliera.
4. Sull' ammissione di nuovi membri decide la Presidenza, previa convalida dell'Assemblea dei soci. La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto. Se la Presidenza rifiuta l'ammissione il richiedente, entro un mese dalla notifica del diniego, può presentare il ricorso all'Assemblea dei soci, che decide in merito nella prima assemblea ordinaria successiva. L'Assemblea può annullare la delibera della Presidenza con la maggioranza dei due terzi dei soci.
5. Il rapporto associativo cessa in seguito ad una dichiarazione scritta di recesso dalla Comunità. La cessazione può avvenire solo entro la fine di ciascun anno solare con un preavviso di 6 mesi.
6. Un socio può essere espulso previa delibera della Presidenza, quando esso abbia ripetutamente disatteso i suoi impegni nei confronti dell'AGEG. Entro un mese, l'interessato ha facoltà di presentare ricorso, sul quale decide la prima assemblea ordinaria dei soci successiva. Essa può annullare una tale delibera della Presidenza solo con la maggioranza dei due terzi dei soci.

#### **§ 5** **Diritti e doveri dei soci**

1. I soci partecipano attivamente al processo di formazione della volontà dell'AGEG. Essi devono essere tenuti aggiornati sulle tematiche e sugli sviluppi che interessano le aree transfrontaliere europee.
2. I soci hanno diritto di avvalersi dei servizi, dei programmi e delle strutture dell'AGEG.
3. I soci sono tenuti ad appoggiare l'attività dell'AGEG allo scopo di promuovere a livello nazionale ed europeo la collaborazione e le iniziative transfrontaliere promosse in ambito regionale. Essi provvedono ad informare l'AGEG sulle iniziative in atto nella rispettiva regione di confine.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi deliberati dall'Assemblea dei soci in conformità alle disposizioni del presente statuto e del regolamento sulle quote sociali.

## **§ 6 Organi**

Sono organi dell' AGEG:

1. L'Assemblea dei soci,
2. la Presidenza,
3. il Segretario generale.

## **§ 7 Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'AGEG.
2. Nell'Assemblea, ad ogni socio spetta almeno un voto, sempre che sia stata versata la quota sociale per l'anno solare precedente e per quello in corso. Il numero dei voti spettanti è determinato dal regolamento sulle quote sociali. Non sono consentite deleghe.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno.
4. All'Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a. elezione del Presidente;
  - b. elezione del primo Vicepresidente e di almeno tre ulteriori Vicepresidenti. Di norma, possono essere eletti rappresentanti politici elettivi delle regioni di confine e delle regioni transfrontaliere;
  - c. elezione della Presidenza;
  - d. ammissione ed esclusione dei soci ai sensi del § 4 dello statuto;
  - e. modifica dello statuto;
  - f. determinazione del regolamento sulle quote sociali;
  - g. approvazione del bilancio di previsione;
  - h. approvazione del conto consuntivo;
  - i. approvazione della gestione della Presidenza.
5. L'Assemblea dei soci conferisce i suddetti compiti alla Presidenza qualora sia necessario adottare decisioni di particolare urgenza. In tal caso, le decisioni vanno sottoposte all'approvazione della successiva Assemblea dei soci.
6. In linea di principio, le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

## **§ 8 Comitato Esecutivo e Presidente**

1. La Presidenza è eletta per la durata di due anni.
2. La Presidenza è composta:
  - dal Presidente,
  - dal primo Vicepresidente e da almeno tre altri Vicepresidenti;
  - dal tesoriere;
  - da 20 membri in rappresentanza delle regioni confine e transfrontaliere.Nella composizione della Presidenza si dovrà tener conto dell'equilibrio regionale e del numero dei membri nei singoli Stati. La Presidenza si riunisce almeno due volte all'anno. Sono invitati a partecipare alle sedute i presidenti delle commissioni e del comitato che non facciano già parte della Presidenza.
3. Possono essere invitati alle sedute della Presidenza in qualità di membri consultivi: un rappresentante dell'Unione Europea, uno del Consiglio d'Europa, uno del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) ed uno dell'Assemblea delle Regioni d'Europa

(ARE).

4. La Presidenza ha i seguenti compiti:
  - a. predispone ed attua le delibere dell' Assemblea;
  - b. tratta le questioni riguardanti il personale, l'organizzazione e le questioni di carattere finanziario per quanto non di competenza dell' Assemblea dei soci o del Segretario generale;
  - c. elabora la bozza del bilancio di previsione;
  - d. predispone il conto consuntivo;
  - e. elegge il Segretario generale; nel caso in cui non venga eletto un segretario generale di carriera, la Presidenza può affidare la gestione ad uno dei suoi componenti;
  - f. costituisce e nomina commissioni e comitati;
  - g. approva raccomandazioni di principio in merito a programmi e documenti elaborati a livello europeo;
  - h. collabora con istituzioni, organizzazioni ed associazioni operanti a livello europeo;
  - i. adotta decisioni aventi carattere di urgenza.
5. Il Presidente è il massimo rappresentante dell' AGEG. Presiede le sedute dell'Assemblea dei soci e della Presidenza. Ha la facoltà di assumere, di concerto con il Segretario generale, tutte le decisioni che si rendano necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell' AGEG.
6. Il primo Vicepresidente è il sostituto del Presidente.
7. Il Presidente può conferire determinati compiti ad uno o più Vicepresidenti.

## **§ 9**

### **Segretario generale**

1. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato Generale.
2. In particolare, al Segretario generale sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a. preparazione delle assemblee dei soci;
  - b. predisposizione ed attuazione delle delibere della Presidenza;
  - c. gestione degli affari di ordinaria amministrazione, inclusa la gestione delle finanze autorizzata con bilancio di previsione;
  - d. attuazione di programmi e di progetti;
  - e. direzione del personale.
3. Il Segretario generale partecipa alle sedute della Presidenza.

## **§ 10**

### **Autorità**

L' AGEG è rappresentata in sede legale e non dal Presidente, dal Primo Vicepresidente e dal Segretario Generale con l'autorità della quale ognuno dei sopraccitati è investito di rappresentare esclusivamente l' AGEG.

## **§ 11** **Commissioni e comitati**

1. Ai fini dell' adempimento dei compiti dell' AGEG, la Presidenza può costituire e sciogliere commissioni e comitati. Essa provvede alla nomina dei relativi componenti. A seconda delle materie trattate, è possibile avvalersi a titolo consultivo anche di rappresentanti di organismi politici, di associazioni e di gruppi con un ruolo socialmente rilevante a livello europeo. Le sedute sono convocate dal Segretario generale.
2. In particolare, deve essere nominato un "Comitato per la collaborazione transfrontaliera" con il compito di fornire consulenza tecnica all' AGEG e di avanzare proposte di soluzione per tutti i problemi riguardanti la collaborazione transfrontaliera.

Il Comitato è nominato dalla Presidenza e viene convocato dal Segretario generale. La Presidenza nomina un Presidente. Il Comitato si compone di persone che si sono distinte con opere scientifiche e/o con contributi significativi nel campo della collaborazione transfrontaliera.

## **§ 12** **Disciplina del funzionamento degli organi dell' AGEG**

1. L' Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con invito scritto al quale deve essere allegato l'ordine del giorno, da recapitare almeno quattro settimane prima della data della riunione. L' Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su delibera della Presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
2. La Presidenza è convocata dal Segretario generale che allegnerà l'ordine.
3. Gli organi dell' AGEG hanno facoltà di deliberare quando il numero legale è garantito dalla presenza di più della metà dei componenti aventi diritto di voto. La presenza del numero legale è data per scontata, salvo che non sia stato accertato il contrario.
4. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. Le delibere sono soggette a votazione palese; su richiesta si può procedere a votazione segreta.
5. In caso di elezioni, nella prima tornata si decide a maggioranza assoluta (50 % più 1 dei voti di tutti i membri), e nella seconda a maggioranza semplice (50 % più 1 dei voti presenti), che dovrà tuttavia corrispondere ad almeno un terzo del numero complessivo dei membri.  
Nel caso in cui un rappresentante elettivo perda il proprio mandato / la propria carica a livello regionale, cessa anche la rispettiva appartenenza agli organi dell' AGEG. Fino a quando non si sarà provveduto ad una nuova nomina nella successiva riunione dell' Assemblea dei soci, potrà subentrargli negli organismi dell' AGEG un successore designato dalla rispettiva regione.
6. Di ogni seduta è necessario redigere un verbale, che deve essere firmato dal Segretario Generale.
7. Singoli dettagli possono essere disciplinati dai vari organi con appositi regolamenti.

8. Lo statuto può essere modificato solo dall' Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, corrispondente almeno alla maggioranza assoluta (50 % più 1 dei voti di tutti i membri). Le modifiche statutarie devono essere comunicate per iscritto - in distinti punti dell'ordine del giorno - quattro settimane prima della data della riunione dell' Assemblea.

### **§ 13**

#### **Finanze**

1. Per la copertura del necessario fabbisogno finanziario dell' AGEG è prevista la riscossione di quote sociali. Un apposito regolamento disciplina i parametri da adottarsi per la determinazione delle quote sociali e del conseguente numero di voti da assegnarsi per l'Assemblea dei soci.
2. In merito all'entità della quota ed ai termini del versamento decide l'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti.
3. Le entrate sono inoltre costituite da:
  - contributi di organizzazioni pubbliche e private;
  - proventi di proprie attività
  - rendite patrimoniali;
  - altre entrate.
4. Le spese derivanti dalle sedute degli organi dell' AGEG nel luogo in cui le stesse si svolgono sono in linea di principio a carico delle regioni membre di volta in volta ospitanti. Sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno. In casi particolari, la Presidenza dell' AGEG può deliberare l'assunzione in toto o in parte di tali spese da parte dell' AGEG.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per ciascun esercizio finanziario vengono predisposti una bozza di bilancio di previsione e un conto consuntivo. Il bilancio preventivo deve essere redatto due mesi prima dell' inizio dell'esercizio finanziario ed approvato dall' Assemblea dei soci all' inizio dell' esercizio stesso.
6. I criteri che stanno alla base della gestione del bilancio e del rendiconto si ispirano ai parametri che saranno stabiliti dalla Presidenza nel rispetto delle norme giuridiche vigenti in materia.
7. Qualora il tesoriere si opponga a spese o all' assunzione di crediti non previsti per l' esercizio finanziario, si potrà procedere solo previa deliberazione della Presidenza da approvarsi con la maggioranza dei due terzi, compreso l'assenso del Presidente e del Segretario generale.
8. L'Assemblea dei soci nomina due revisori dei conti che devono presentare annualmente una relazione di revisione. I revisori hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento al Segretario generale e al tesoriere tutte le informazioni che ritengano necessarie. Per la verifica dei conti hanno inoltre la facoltà di avvalersi come supporto dell' ufficio preposto alla revisione dei conti di una regione associata.

### **Scioglimento dell' AGEG**

1. Lo scioglimento dell' AGEG può essere deliberato solo da un'apposita Assemblea straordinaria dei soci, da convocarsi a tale scopo con un preavviso di due mesi. Lo scioglimento deve essere deliberato con una maggioranza di tre quarti dei voti dei soci presenti.
2. La stessa Assemblea dei soci delibera anche in merito alla liquidazione e alla destinazione del patrimonio a scopi di pubblica utilità.

Per quanto non diversamente disposto dall' Assemblea dei soci, i membri della Presidenza hanno collegialmente il titolo di liquidatori con delega di rappresentanza. In tale veste, possono dare mandato alla segretaria generale di procedere alla liquidazione.

3. In caso di liquidazione, i soci dell' AGEG sono tenuti a far fronte, in proporzione alle proprie quote sociali, al pagamento dei debiti residui dell' AGEG ad esaurimento del patrimonio dell' AGEG stessa.

Bonn / Straßburgo, 21 gennaio 1977

Modifica in data 25/11/1994 (assemblea dei soci a Trieste)

Ultima modifica in data 13/10/1997 (assemblea dei soci a Salamanca)